



Firmato  
digitalmente da  
**FEDERICO  
CRIVELLARI**  
C: IT  
O: DISTRETTO  
NOTARILE DI  
PADOVA:8003334028  
4



**FEDERICO CRIVELLARI**  
NOTAIO  
[www.studiocrivellari.it](http://www.studiocrivellari.it)

**ADOZIONE DEL REGOLAMENTO E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO  
DELL'ATTIVITÀ "PROVINCIA ITALIANA DI S. ANTONIO DI PADOVA DEI FRATI  
MINORI CONVENTUALI - CARITAS S. ANTONIO"**

(ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117)

Il sottoscritto:

- GUIZZO padre ANTONIO, nato a Volpago del Montello (TV) il 23 dicembre 1950, domiciliato in Padova (PD), Piazza del Santo n. 11, codice fiscale: GZZ NTN 50T23 M118P, nella veste di legale rappresentante dell'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto:

**"PROVINCIA ITALIANA DI S. ANTONIO DI PADOVA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI"**, con sede in Padova (PD), Piazza del Santo n. 11, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Padova al n. 110, codice fiscale 00226500288, giusta autorizzazione del Ministro provinciale in data 27.10.2023 Prot. n. 217/2023 che trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto autenticato dal Notaio Federico Crivellari in data 31.10.2023 n. 9693/7520 Rep. (reg. a Padova il 3.11.2023 n. 38023 S.1T);

PREMESSO

- a) che la "PROVINCIA ITALIANA DI S. ANTONIO DI PADOVA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI", con sede in Padova (PD), Piazza del Santo n. 11, eretto con R.D. 29.07.1933, n. 1158, reg. alla Corte dei Conti in data 28.08.1933 (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14.09.1933, p. 4472), attestato dalla S. Sede con Attestazione in data 25.05.1987 prot. n. P.G. 73/M, è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto iscritto al n. 110 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Padova (in appresso l'"Ente");
- b) che l'Ente è amministrato, ai sensi delle *Costituzioni* e in conformità alle risultanze del Registro delle Persone Giuridiche, dal legale rappresentante che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38 del 21.9.1990; delibera n. 20 del 6.9.1984, con aggiornamento del 27.3.1999; n. 75 dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1.9.2005), nonché dal *diritto proprio*;
- c) la rappresentanza legale dell'Ente spetta al legale rappresentante, in forza del *diritto proprio*;
- d) che ai sensi dell'art. 15 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, l'Ente può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto e, in particolare, svolgere attività diverse che rientrano nella nozione di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in appresso il "CTS");
- e) che il CTS prevede che gli enti religiosi civilmente riconosciuti, limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5: (1) adottino un regolamento che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del CTS e venga depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in appresso il "RUNTS"); (2) costituiscano un patrimonio destinato; (3) tengano separatamente le scritture contabili di cui all'art. 13 del CTS;
- f) che l'Ente è stato autorizzato all'adozione del regolamento e alla costituzione del patrimonio destinato in virtù dell'autorizzazione del Ministro provinciale con il suo Definitorio sopra allegato sub A) e, pertanto, è autorizzato all'iscrizione al RUNTS;
- g) che in data 5 aprile 2000, con firma autenticata dal Notaio Giorgio Fassanelli, è

Registrato a PADOVA  
il 22 gennaio 2024  
al N.2297 S. 1T  
Esatti Euro 245,00

stata costituita come attività separata dell’Ente Ecclesiastico “Provincia Padovana dei Frati Minori Conventuali” (ora “PROVINCIA ITALIANA DI S. ANTONIO DI PADOVA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI” a seguito di Decreto di fusione in data 18.2.2021 n. 0187/2021 Prot., al quale è stata conferita efficacia civile con Decreto del Ministero dell’Interno in data 10.9.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 239 del 6.10.2021), l’attività denominata “Caritas S. Antonio - Onlus”;

h) che a seguito dell’emanazione della normativa di riordino del terzo settore con l’entrata in vigore del CTS, si è reso necessario integrare il regolamento della suddetta attività;

i) che con atto autenticato dal Notaio Federico Crivellari in data 31.10.2023 n. 9693/7520 Rep. (reg. a Padova il 3.11.2023 n. 38023 S.1T) l’Ente adottava quindi un nuovo regolamento ove veniva indicata quale denominazione dell’attività in oggetto “CARITAS S. ANTONIO”;

j) che tuttavia la denominazione dell’attività di interesse generale dovrebbe coincidere con quella indicata nel certificato di attribuzione del codice fiscale dell’Ente e pertanto si rende necessario integrare la denominazione dell’attività in oggetto;

k) che, ai fini di quanto sopra, si intende quindi adottare un nuovo regolamento che sostituisca il precedente.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

**1.** L’Ente adotta il Regolamento per lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del CTS che si allega **sub A).**

**2.** L’Ente delega il legale rappresentante a chiedere l’iscrizione al RUNTS mediante il deposito del Regolamento e dell’atto di autorizzazione canonica e a svolgere ogni altra pratica a tal fine necessaria, conferendogli tutti i poteri necessari, nessuno escluso o eccettuato, con espressa facoltà di sottoscrivere ogni atto e documento e apportare al Regolamento le modifiche che venissero richieste.

**3.** Il comparente dà atto di aver ricevuto dal Notaio Federico Crivellari idonea informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ed autorizza, per tutti i fini di legge, il trattamento dei suoi dati personali, le comunicazioni previste a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati stessi.

F.to GUIZZO Padre ANTONIO

N. 9971 Rep.

N. 7707 Racc.

Certifico io sottoscritto Dott. Federico Crivellari, Notaio iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Padova, con sede in Stanghella, che il Signor:

- GUIZZO Padre ANTONIO, nato a Volpago del Montello (TV) il 23 dicembre 1950, residente in Padova (PD), Piazza del Santo n. 11, codice fiscale: GZZ NTN 50T23 M118P, nella veste di legale rappresentante dell’Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto:

“PROVINCIA ITALIANA DI S. ANTONIO DI PADOVA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI”, con sede in Padova (PD), Piazza del Santo n. 11, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Padova al n. 110, codice fiscale 00226500288, giusta autorizzazione del Ministro provinciale in data 27.10.2023 Prot. n. 217/2023 che trovasi allegata sotto la lettera “A” all’atto autenticato da me Notaio in data 31.10.2023 n. 9693/7520 Rep. (reg. a Padova il 3.11.2023 n. 38023 S.1T),

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sottoscritto l’atto che precede in mia presenza, previa lettura da me datane allo stesso, senza l’allegato per

espressa rinuncia del predetto, in Padova, Piazzetta G. Bettoli n. 15, alle ore 10:10.

Padova, 19.1.2024 (diciannove gennaio duemilaventiquattro)

F.to FEDERICO CRIVELLARI NOTAIO

ALLEGATO A AL N.RO 9971/7707 REP.

## REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

### 1. Regolamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore; d'ora in poi, "CTS"), l'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto denominato "PROVINCIA ITALIANA DI S. ANTONIO DI PADOVA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI" (d'ora in poi, "Ente") adotta il presente regolamento (d'ora in poi, "Regolamento") per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 CTS. Il Regolamento è adottato nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici come previsto dagli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

### 2. Attività di interesse generale

Per il perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - ispirandosi alla concezione cristiana della persona e della vita, secondo lo spirito di S. Francesco d'Assisi e S. Antonio di Padova -, l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale (d'ora in poi, "Attività di Interesse Generale"):

- a) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u), CTS;
- b) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. n), CTS;
- c) Alloggio sociale e attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. q), CTS;
- d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r), CTS;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), CTS
- f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), CTS;

- g) formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g), CTS;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l), CTS;
- i) agricoltura sociale di cui all'art. 2 Legge 141/2015 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r), CTS;
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v), CTS;
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w), CTS;
- l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z), CTS.

### **3. Attività diverse**

Per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguitate, l'Ente può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale (d'ora in poi, "Attività Diverse"), nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

### **4. Denominazione del ramo e sedi**

Il ramo dell'ente che svolge le attività descritte nel presente regolamento è denominato **"PROVINCIA ITALIANA DI S. ANTONIO DI PADOVA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - CARITAS S. ANTONIO"**.

Il ramo dell'ente potrà utilizzare nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Il ramo ha sede operativa in Padova, Via Orto Botanico n. 11 e potrà aprire sedi in altri comuni italiani.

### **5. Divieto di distribuzione di utili**

A norma dell'art. 8, commi 2 e 3, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, o altri soggetti a cui l'Ente sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Ente.

## **6. Patrimonio destinato**

Il patrimonio destinato per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale è costituito dalla dotazione iniziale di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).

## **7. Devoluzione dell'incremento patrimoniale**

Qualora il regime previsto dal CTS cessi di trovare applicazione, gli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo in cui l'Ente è stato iscritto nel Registro Unico del Terzo Settore (d'ora in poi, "RUNTS") sono devoluti a uno o più enti iscritti nel RUNTS identificati dal Ministro provinciale dell'Ente con il suo Definitorio, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **8. Scritture contabili e bilancio**

Con riferimento alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, l'Ente tiene una contabilità separata e rendiconta i risultati della gestione mediante la redazione del bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS"). Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), l'Ente può redigere un rendiconto per cassa, in conformità alla modulistica definita dal MLPS.


Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio il Direttore documenta il carattere secondario e strumentale delle Attività Diverse.

Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa sono depositati presso il RUNTS.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

## **9. Bilancio sociale**

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate relative allo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse siano superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), l'Ente redige e deposita presso il RUNTS il bilancio sociale, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.



## **10. Libri obbligatori**

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 8 e 9, l'Ente, per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttore;
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## **11. Trattamento economico e normativo dei lavoratori**

Nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

## **12. Lavoro volontario**

Nello svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente può avvalersi di volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Ente. Ai volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Direttore. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino gli importi stabiliti dalla legge e il Direttore deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

## **13. Poteri di gestione e di rappresentanza**

Le Attività di Interesse Generale e le Attività Diverse sono gestite dal Direttore che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1 settembre 2005), nonché dal diritto proprio.

Per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, i poteri di rappresentanza legale competono al Direttore del ramo "PROVINCIA ITALIANA DI S. ANTONIO DI PADOVA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - CARITAS S. ANTONIO".

#### **14. Direttore**

Il Direttore viene nominato dal Ministro provinciale con il suo Definitorio e resta in carica per un periodo di quattro anni. Egli ha i poteri di rappresentanza legale per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse. In caso di assenza o impedimento del Direttore, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza - dal membro più anziano di carica del consiglio.

#### **15. Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da 2 (due) a 6 (sei) componenti nominati dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, oltre al Direttore.

Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini regolamentari e in particolare:

- a) analizza e propone i progetti di intervento e sostegno alle persone e alle comunità in stato di disagio;
- b) affida ai suoi membri, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di proposte e progetti;
- c) verifica in loco la realizzazione dei progetti;
- d) analizza ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- e) predisponde il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Ministro provinciale con il suo Definitorio.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dimostrate.

#### **16. Organo di controllo e revisione legale dei conti**

Nel ricorrere delle condizioni previste dalla legge e nel rispetto delle norme canoniche, l'Ente provvede a incaricare un Organo di controllo monocratico, aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399, c.c.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Ente, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate dal MLPS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine può chiedere al Direttore notizie, anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Qualora, nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e Attività Diverse e per due esercizi consecutivi, vengano superati due dei limiti di cui all'art. 31 CTS, l'Ente, provvede ad incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori legali o, in caso contrario, un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

16.7. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di controllo e sottoscritto.

#### **17. Condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici**

In conformità alle previsioni dell'art. 18, Legge 20 maggio 1985, n. 222, gli atti giuridici per i quali è richiesta l'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica, a norma del Codice di diritto canonico e delle delibere della Conferenza Episcopale Italiana nonché dal diritto proprio dell'Istituto, producono effetti nell'ordinamento civile solo in presenza di tale autorizzazione.

#### **18. Raccolta fondi**

Per il finanziamento delle attività di interesse generale l'Ente può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

#### **19. Modifiche al Regolamento**

Il presente Regolamento può essere modificato dal Ministro provinciale con il suo Definitorio osservando le norme previste dal diritto canonico universale e particolare. Tali modifiche devono essere depositate nel RUNTS.

Copia conforme all'originale conservato nella mia Raccolta che rilascio  
su supporto informatico per gli usi consentiti dalla legge.  
Padova, 24/01/2024

Notaio FEDERICO CRIVELLARI